



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 309 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Marascio, Domenico Menorello, Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich in Trieste, via Filzi 4;

e sul ricorso incidentale proposto dalle ditte controinteressate;

***contro***

Il Comune di Pordenone, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvia Bressan, Francesca Mussio, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

***nei confronti di***

La Sodexo Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Pergolese, Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;

Tintoria Lombarda S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Marpillero, Alessandra Pergolese, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

-della Determinazione n. 2012/0301/14, dd. 10.7.2012 di aggiudicazione definitiva alla Sodexo Italia S.p.A. della gestione dei Servizi Alberghieri di Casa Serena pulizia e sanificazione presso il Centro Sociale per anziani di Torre e alcuni servizi di assistenza domiciliare, periodo dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2021 e di approvazione dei verbali;

-dei verbali di gara tutti nella parte in cui non dispongono l'esclusione della Sodexo Italia S.p.A. e/o non dispongono la verifica dell'eventuale anomalia in capo alla relativa offerta;

-della graduatoria finale;

-dei successivi avvisi di avvenuta aggiudicazione definitiva del 18.7.2012;

-della nota del Comune di Pordenone dd. 23 agosto 2012, prot. 5572/A di riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela ex art. 243-bis;

quanto al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti:

-dell'ammissione della ricorrente principale Dussmann Service srl alla gara d'appalto per la "Gestione dei servizi alberghieri di Casa Serena, pulizia e sanificazione presso il Centro Sociale per anziani di Torre e alcuni servizi di assistenza domiciliare per un periodo di 9 anni" indetta dal Comune di Pordenone, come disposta dagli atti

endoprocedimentali e verbali di gara approvati con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto n. 2012/0301/14 cron. 1843 del 10.7.2012, aventi ad oggetto la valutazione positiva dei requisiti tecnico organizzativi ed economico-finanziari della concorrente necessari per l'ammissione alla gara, con particolare riferimento alla determinazione della Commissione Giudicatrice di cui al verbale della seduta riservata di gara n. 4 dd. 24.1.2012;

-della nota prot. 0007756/P dd 30.1.2012 con la quale il Presidente della Commissione di Gara, ha assegnato un ulteriore termine di otto giorni per presentare i documenti mancanti, nonché fornire chiarimenti, anziché provvedere all'esclusione della concorrente dalla gara;

-della ulteriore nota dd. 20.1.2012, protocollata in data 31.1.2012 al n. 0008192/P, con la quale il Presidente della Commissione di gara, su richiesta di chiarimenti della Dussmann, ha precisato la tipologia di documentazione da produrre ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti;

-della determinazione della Commissione Giudicatrice di cui al verbale della seduta riservata di gara n. 5 dd. 15.2.2012, nel corso della quale preso atto del ricevimento di un plico da parte della Dussmann srl contenente la documentazione inviata a riscontro della richiesta di cui alle predette note, si è ritenuto che la stessa soddisfi le richieste formulate e che pertanto la Dussmann abbia comprovato i requisiti ai sensi dell'art. 48 del DLgs 163/2006 e s.m.i.;

Visti il ricorso, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pordenone e di Sodexo Italia S.p.A. e di Tintoria Lombarda S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La ditta ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal comune di Pordenone per l'affidamento di servizi alberghieri, pulizia e sanificazione presso il centro sociale per anziani e alcuni servizi di assistenza domiciliare. Il bando di gara prevedeva quale requisito speciale la certificazione per l'attività di progettazione, erogazione e controllo dei servizi di ristorazione, pulizie e lavanderia oltre che altra certificazione per l'attività di progettazione erogazione e controllo dei servizi di ristorazione pulizie e lavanderia. Era consentito avvalersi di un'impresa ausiliaria che doveva essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando stesso.

La ditta vincitrice (Sadexo Italia spa con la Tintoria Lombarda spa) peraltro ometteva di dichiarare il possesso dei requisiti da parte del proprio presidente del consiglio di amministrazione, come rilevato anche dalla commissione di gara; ciononostante la ditta vincitrice non venne esclusa dalla gara.

Sempre la ditta vincitrice ha dichiarato di voler applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro che però riguardava solo i servizi alberghieri e non di altri servizi pure oggetto dell'appalto.

Nonostante la sussistenza di tali irregolarità, il comune di Pordenone aggiudicava la gara alle due ditte citate; nonostante le richieste di un intervento in autotutela formulate da parte dell'odierna ricorrente, il comune non disponeva in tal senso.

A sostegno del ricorso la ditta deduce i seguenti motivi.

Con la prima censura deduce la violazione degli articoli 47 e 48 della direttiva comunitaria 18 del 2004, degli articoli 38, 46 e 49 del decreto legislativo 163 del 2006, la violazione dell'articolo 24 del disciplinare, oltre all'erronea rappresentazione dei fatti, sviamento e arbitrarietà.

Il presidente del consiglio di amministrazione avrebbe dovuto produrre le dichiarazioni in questione mentre nel caso ciò non è avvenuto. Non si tratta poi di una mancanza sanabile mediante integrazione. Cita a favore una copiosa giurisprudenza.

Con la seconda doglianza deduce la violazione dell'articolo 10.3 del capitolato speciale, difetto di motivazione e illogicità.

Nella dichiarazione allegata alla domanda la ditta vincitrice aveva dichiarato di applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il turismo e pubblici esercizi, peraltro avevo omesso tale dichiarazione per gli altri servizi previsti dalla gara d'appalto.

Con la terza censura parte ricorrente denuncia la violazione degli articoli 11 e 48 del decreto legislativo 163 del 2006 e la violazione dell'articolo 24.3 del disciplinare di gara, difetto dei presupposti, motivazione carente e insufficiente.

La certificazione ISO prodotta dalla ditta vincitrice aveva una scadenza del 26 giugno 2012 a fronte di un'aggiudicazione disposta il 10 luglio 2012. In sostanza il requisito non risulta dimostrato al momento della scadenza dell'offerta.

Con la quarta doglianza deduce la violazione dell'articolo 86 comma secondo del decreto legislativo 163 del 2006 e violazione dell'allegato M al decreto legislativo sopra citato.

Deduce poi la violazione dell'articolo 25.1 del disciplinare di gara, difetto di presupposti, arbitrarietà e illogicità.

Nell'offerta vincitrice risultano alcune incongruenze, in particolare per quanto riguarda il monte ore indicato, oltre che altre discrepanze. Specificatamente emergono gravi discrasie per quanto riguarda il monte ore settimanale riguardante la ristorazione, che renderebbe l'offerta vincitrice inattendibile. I chiarimenti forniti hanno rilevato alcuni valori completamente nuovi sia rispetto all'offerta sia rispetto ai giustificativi aggiungendo un notevole nuovo costo per la mano d'opera.

Con la quinta censura proposta in via gradata si deduce la violazione dell'articolo 86 sempre del decreto legislativo 163 nonché dell'allegato M al medesimo decreto, la violazione dell'articolo 25.1 del disciplinare, il difetto di presupposti, arbitrarietà e illogicità.

Il provvedimento di aggiudicazione è illegittimo per omessa verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. La ditta ricorrente dettaglia dal punto di vista tecnico tale censura.

In conclusione chiede che venga disposto il risarcimento del danno in forma specifica mediante la riammissione della ricorrente alla procedura e in via subordinata per la condanna al risarcimento del danno per equivalente.

Le due ditte contro interessate Sodexo Italia spa e Tintoria Lombarda spa hanno proposto ricorso incidentale, contestando l'ammissione della ricorrente principale alla gara d'appalto e in via graduata chiedendo anche l'annullamento della determinazione della commissione giudicatrice di cui al verbale 14 della seduta pubblica del 18 giugno 2012, per non aver avviato il procedimento di verifica della congruità dell'offerta dell'odierna ricorrente Dussmann e per averle assegnato un punteggio per l'offerta tecnica superiore a quello assegnato alle ditte controinteressate.

Con riserva di presentare motivi aggiunti, contestano la mancata esclusione della ditta ricorrente per inosservanza del termine di cui all'articolo 48 del codice di appalti, per l'illegittimità delle richieste di chiarimenti e infine per averli considerati validi nonostante la mancanza dei requisiti di capacità tecnico organizzativa.

Deducono poi come primo dei motivi aggiunti la violazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 163 del 2006,

della legge speciale di gara, degli articoli 24.3 e 27 del disciplinare di gara, del punto 16 dell'allegato 1 parte prima "Presentazione dell'appalto" del capitolato d'oneri.

Con la seconda censura del ricorso incidentale si deduce la violazione degli articoli 2, 46 e 48 del decreto legislativo 163 del 2006, dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, dell'articolo 27 della legge speciale della gara, la violazione del principio della par condicio e la carenza di motivazione. La ditta ricorrente Dussmann doveva essere esclusa dalla gara e non essere ammessa all'integrazione documentale per violazione del termine perentorio previsto dalla legge.

Con la terza censura si deduce la violazione degli articoli 41, 46 e 49 del decreto legislativo 163 del 2006 e degli articoli 24.2 e 24.4 del disciplinare di gara.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'articolo 83 e 86 sempre del decreto legislativo 163, degli articoli 25, 25.1 e 29 del disciplinare, dell'articolo 2 del capitolato d'oneri e dell'articolo 6.6 del capitolato tecnico gestionale, la carenza d'istruttoria e illogicità, carenza di motivazione e violazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sul ricorso incidentale sono stati proposti anche motivi aggiunti a seguito dell'acquisizione in sede di accesso della documentazione.

I motivi aggiunti al ricorso incidentale sono i seguenti: il primo concerne la violazione degli articoli 42, 46 e 48 del decreto legislativo 163 del 2006 e dell'articolo 29 del disciplinare, dell'articolo 24.3 del disciplinare dei punti 16 e 21 dell'allegato 1, la violazione del principio della par condicio. La richiesta d'integrazione documentale viola l'articolo 48 e in particolare il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.

Il secondo motivo aggiunto riguarda la violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 163 del 2006, l'articolo 27 del disciplinare e la violazione del principio della par condicio fra i concorrenti. La remissione in termini non può essere effettuata con l'applicazione dell'articolo 46.

La terza censura dei motivi aggiunti riguarda la violazione dell'articolo 42 del codice degli appalti, dell'articolo 24.3 punto 3 del disciplinare, del punto 16 dell'allegato 1. Le dichiarazioni integrative prodotte dalla ditta DUSSMANN non appaiono pertinenti e non valgono a superare le obiezioni; in particolare non sono state fornite la dichiarazione riguardante il numero di posti letto e le caratteristiche del servizio che deve coprire l'intera giornata alimentare.

Il quarto motivo aggiunto riguarda la violazione dell'articolo 42 del codice di appalti, dell'articolo 24.3 del punto 6 del disciplinare, del punto 21 dell'allegato uno. Non è stato dimostrato il possesso delle richieste capacità tecnico organizzative.

Il quinto motivo aggiunto riguarda la violazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 163 del 2006, dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, dell'articolo 29 della legge speciale di gara per violazione del principio della par condicio, carenza di motivazione, contraddittorietà incongruenza e illogicità. La documentazione prodotta fuori termine non risultava comunque sufficiente a superare le obiezioni.

Con il sesto motivo aggiunto si deduce la violazione dell'articolo 83 e 86 del decreto legislativo 163, degli articoli 25, 25.1 e 29 punto 8 del disciplinare, dell'articolo 2 del capitolato, dell'articolo 6.6 del capitolato tecnico gestionale, la carenza d'istruttoria, l'illogicità, la carenza di motivazione e la violazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte aggiuntive non risultano comprovate e comunque hanno dei costi maggiori di quelli indicati.

Resiste in giudizio il comune che contesta puntualmente tutte le censure di cui al ricorso principale.

Resistono in giudizio le ditte controinteressate.

Tutte le parti sia del ricorso principale sia di quelli incidentale hanno ulteriormente precisato le proprie tesi

giuridiche con apposite memorie.

Nel corso dell'udienza pubblica del 9 gennaio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

## DIRITTO

Vengono all'esame del collegio sia il ricorso presentato dalla Dussmann contro la gara comunale che ha affidato alle ditte controinteressate Sodexo Italia spa e Tintoria Lombarda spa l'aggiudicazione dei servizi alberghieri pulizia e sanificazione presso il centro sociale per anziani nonché alcuni servizi di assistenza domiciliare, sia il ricorso incidentale presentato dalle ditte vincitrici della gara con il quale si contesta in via principale l'ammissione della ricorrente Dussmann alla gara e in via graduata si contesta il punteggio assegnato alla stessa per quanto riguarda le offerte tecniche.

In relazione al ricorso incidentale e alla documentazione acquisita in causa sono stati presentati motivi aggiunti.

Va esaminato per primo il ricorso incidentale, in quanto una sua eventuale fondatezza renderebbe improcedibile il ricorso principale.

Prima di esaminare le singole censure, va ribadito che in questa materia è necessario valutare i motivi di ricorso tenendo presente da un lato il principio del favor participationis, elaborato dalla giurisprudenza europea e italiana, secondo cui è necessario che alle gare partecipino il maggior numero di ditte idonee, per cui in caso di dubbio le clausole del disciplinare e del bando vanno interpretate nel senso di consentire la maggior partecipazione possibile alla gara medesima, e d'altro lato il principio della par condicio, secondo il quale le regole di gara e in particolare quelle dettate a pena di esclusione vanno rispettate anche nel dettaglio proprio per non discriminare tra le varie ditte partecipanti alla gara.

Il conflitto tra i due principi sopra enunciati va temperato e armonizzato ovviamente tenendo conto del caso concreto.

Altrettanto doveroso è il richiamo all'altro principio, ormai consolidato, secondo cui è precluso al giudice di legittimità il sindacato di scelte discrezionali e di merito dell'amministrazione, ove non trasbordino in palesi illogicità e incongruenze.

La prima censura del ricorso incidentale contesta che la richiesta avanzata dalla commissione di gara nei confronti della ditta ricorrente Dussmann recante l'invito a fornire chiarimenti e completare la documentazione mancante, rivolta ai sensi dell'articolo 46 comma primo del decreto legislativo 163 del 2006, avrebbe violato l'articolo 48 del medesimo decreto legislativo e in particolare la previsione del termine perentorio di 10 giorni ivi previsto.

La documentazione depositata in causa dimostra invero che la ditta ricorrente aveva presentato tutta la documentazione necessaria nei 10 giorni previsti, laddove l'ulteriore richiesta della stazione appaltante è stata avanzata solamente per sanare mere irregolarità formali relative a documenti comunque già presentati nei termini di legge. Invero detta documentazione aveva dimostrato in modo idoneo la presenza di tutti i requisiti inclusi quelli indicati ai punti 3 e 4 dell'articolo 24.3 del disciplinare di gara.

La richiesta rientra invero - ad avviso di questo collegio - in quella collaborazione tra stazione appaltante e ditta partecipante prevista espressamente dalla legge anche sotto forma di soccorso istruttorio previsto dall'articolo 46 del codice degli appalti.

Quanto testé illustrato serve a confutare anche il motivo aggiunto del ricorso incidentale avente sostanzialmente il medesimo oggetto.

Un'altra censura contenuta nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti allo stesso riguarda la presunta mancata dimostrazione da parte della Dussmann dei requisiti indicati dall'esito del controllo operato dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 48 del codice di appalti; specificatamente si contesta l'efficacia dimostrativa della dichiarazione del 2 febbraio 2012 dell'ASP relativa al numero di posti letto.

Su tale aspetto si osserva come la dichiarazione citata, prodotta in risposta alla nota del presidente della commissione di gara del 30 gennaio 2012, che chiedeva chiarimenti in ordine al numero di posti letto, va riferita appunto a questi ultimi. Inoltre nella dichiarazione di chiarimenti si osserva come i pasti vanno preparati sul posto nelle cucine messe a disposizione, se ne desume che le cifre indicate riguardano, in relazione ai posti letto, almeno due pasti giornalieri.

Altra censura contenuta nel ricorso incidentale e nei relativi motivi aggiunti concerne la presunta violazione dell'articolo 42 del codice degli appalti, dell'art. 24.3 punto 6 del disciplinare di gara nonché del punto 16 dell'allegato 1 alla dichiarazione unica, vale a dire la mancata dimostrazione del requisito della capacità tecnico organizzativa. Secondo le ditte ricorrenti incidentali invero i modelli presentati dalla ditta Dussmann non spiegherebbero le qualifiche del personale impiegato laddove non sarebbe sufficientemente probante l'estratto dei bilanci dal 2008 al 2010.

A tale proposito va osservato come già in sede di verifica ex articolo 48 venivano prodotti i bilanci da cui si ricavano il numero medio annuo di lavoratori occupati con le relative qualifiche; i modelli presentati in sede successiva presentavano quindi un'efficacia meramente integrativa di quanto già precedentemente allegato e dimostrato.

La censura, sempre contenuta nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti, relativa alla violazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 163 del 2006, dell'articolo 29 della legge di gara, della carenza di motivazione, incongruità e illogicità, non costituisce altro che una prospettazione diversa di quanto già dedotto con le precedenti doglianze sopra confutate.

Quanto infine alla presunta violazione degli articoli 83 e 86 del codice degli appalti, del disciplinare di gara e del capitolato, per carenza d'istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, in relazione a una presunta anomalia per quanto riguarda il costo delle derrate alimentari, la doglianza si sostanzia in una censura di merito priva di riscontri obiettivi; in altri termini la scelta se assoggettare o meno un aspetto dell'offerta alla verifica prevista dall'articolo 25 del disciplinare di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.

Prima di passare all'esame del ricorso principale, va affrontata la censura delle parti resistenti sull'ammissibilità delle nuove censure che sarebbero state sollevate dalla parte ricorrente con la memoria del 26 ottobre 2012.

Invero, nel primo motivo del ricorso si deduce dalla violazione degli articoli 38 e 49 del codice degli appalti non avendo la società ausiliaria prodotto dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante dell'ausiliaria medesima.

La ditta ricorrente spiegava che l'articolo 24.4 del disciplinare chiedeva al concorrente la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 49 del codice degli appalti.

Nella successiva memoria la ditta ricorrente e spiegava che era stato violato altresì l'articolo 27 del disciplinare di gara che richiamando l'articolo 38 del decreto legislativo 163 del 2006 imponeva, sempre ad avviso della ditta ricorrente, l'esclusione della gara delle ditte ausiliarie che non avevano presentato detta dichiarazione.

Orbene, ad avviso di questo collegio e secondo una costante giurisprudenza, quanto contenuto nella memoria del 26 ottobre 2012 non sostanzia un nuovo motivo di ricorso ma un'esplicitazione maggiormente dettagliata della censura inizialmente prospettata, non trattandosi di una doglianza nuova. La stessa quindi risulta ammissibile.

Vanno ora esaminati tutti i motivi del ricorso principale.

La prima censura riguarda la mancata presentazione da parte della ditta della dichiarazione riguardante i requisiti del presidente del consiglio di amministrazione; per tale motivo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ai sensi dell'articolo 27 del disciplinare e del decreto legislativo 163 del 2006 articoli 38 e 49.

Va innanzitutto osservato come la ditta vincitrice ha presentato il modello di cui all'allegato quattro relativo

espressamente alle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. L'allegato costituisce parte integrante del disciplinare di gara.

Nel caso in esame, l'amministratore delegato dell'impresa ausiliaria ha fornito in nome e per conto dell'impresa stessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando altresì un altro soggetto munito di poteri di rappresentanza cioè il presidente del consiglio di amministrazione. In sostanza è stato dichiarato che la società ausiliaria possedeva tutti i requisiti ex articolo 38, indicando altresì che anche l'altro soggetto munito di poteri di rappresentanza possedeva i requisiti ex articolo 38.

In conclusione sul punto, ad avviso di questo collegio, la dichiarazione resa dalla ditta ausiliaria appare conforme a quanto previsto dal bando oltre che aver utilizzato la modulistica prevista dalla stazione appaltante. Anche se in astratto si può rilevare una qualche incongruenza tra la modulistica predisposta e il dettato del codice degli appalti oltre che all'interno dell'articolo 27 del disciplinare, tra i punti 2 e 9, tuttavia, nel caso concreto, la dichiarazione resa appare completa e sufficiente per integrare il requisito di legge, alla luce altresì dei principi relativi al favor participationis.

Sarebbe invero illogico escludere una ditta che abbia pedissequamente compilato il modello predisposto dalla stazione appaltante, tanto più che il contenuto della dichiarazione appare esaustivo dei requisiti previsti dal codice degli appalti.

Con la seconda censura la ditta ricorrente sostiene che la ditta controinteressata doveva essere esclusa in quanto avrebbe indicato solamente il contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo e pubblici esercizi, che riguarderebbe solo una parte dei servizi oggetto dell'appalto, omettendo quindi di indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo agli altri servizi.

A parte che tale omissione non è sanzionabile con l'esclusione, in quanto essa non è prevista dalla normativa o dalla legge speciale di gara, risulta evidente che sulla base della legge va applicato il contratto collettivo nazionale relativo alle singole prestazioni. Si tratta comunque di un obbligo riguardante l'esecuzione del contratto che non concerne la fase di ammissione.

Un'altra doglianza riguarda la certificazione ISO dell'impresa ausiliaria, che avrebbe una validità limitata nel tempo. Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che l'impresa ausiliaria ha rinnovato l'autorizzazione senza soluzione di continuità.

Con la quarta censura parte ricorrente contesta la presunta incongruità e anomalia delle offerte, in particolare per quanto riguarda il monte ore indicato nelle offerte stesse e nei giustificativi e il costo del relativo personale.

Va innanzitutto rilevato come tale censura sia ammissibile solo nella parte in cui contesta una palese incongruità o illegittimità, non dove riguarda la discrezionalità della stazione appaltante.

Va poi rilevato come il procedimento aperto dalla stazione appaltante riguardava la congruità dell'offerta della ditta vincitrice, non una sua anomalia, per cui non era applicabile la sanzione dell'esclusione.

Specificatamente per quanto riguarda il costo del lavoro, la ditta vincitrice ha offerto dei parametri relativi alle ore mediamente lavorate per cui l'intera deduzione di parte ricorrente appare fondata su un presupposto errato, non trattandosi di costo effettivo di personale. I chiarimenti forniti dalla ditta vincitrice si sono limitati a esplicitare meglio alcuni aspetti riguardanti le spese generali e il costo della manodopera, senza modificare i parametri complessivi valutati.

La quinta censura è relativa alla presunta omessa ponderazione dei punteggi e alla mancata verifica dell'anomalia; anche in questo caso si tratta di una doglianza che riguarda il merito e la discrezionalità della scelta della stazione appaltante. Il criterio di riparametrazione poi non risulta previsto dalla stazione appaltante e dalla legge speciale.

Per tutto quanto indicato vanno rigettati sia il ricorso incidentale sia il ricorso principale, laddove le spese di

giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell'infondatezza di entrambi i ricorsi, si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, sul ricorso incidentale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso incidentale e quello principale.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Oria Settesoldi, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)